



**CITTÀ DI BARLETTA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI

Che cos'è la revisione?

La revisione dei veicoli è diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Dal 01 luglio 2003 vengono eseguiti accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità (non superiore a 45km/h) dei ciclomotori.

Quando devono essere revisionati i ciclomotori? (motorino, scooter)

I ciclomotori devono essere sottoposti a revisione, dopo quattro anni dal rilascio del certificato d'idoneità tecnica, entro la fine del mese nel quale il certificato stesso è stato rilasciato.

Dopo la prima revisione il controllo tecnico deve essere ripetuto ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Cosa è il certificato d'idoneità tecnica dei ciclomotori?

Il certificato d'idoneità tecnica dei ciclomotori altro non è che il librettino rilasciato al momento dell'acquisto del veicolo in cui sono riportati i dati identificativi del veicolo stesso.

Quando si devono revisionare i motocicli e le autovetture?

I motocicli e le autovetture devono essere sottoposti a revisione dopo quattro anni dal rilascio della carta di circolazione, entro la fine del mese nel quale la carta di circolazione stessa è stata rilasciata.

Dopo la prima revisione il controllo tecnico deve essere ripetuto ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata la prima revisione.

Dove si effettuano le revisioni dei veicoli?

Le revisioni possono essere effettuate negli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) o nelle officine autorizzate della città.

Si ricorda che non è consentita la circolazione dei veicoli non revisionati entro i termini previsti.

Il veicolo è autorizzato a circolare nel solo giorno della revisione per recarsi alla sede presso cui è prenotata la revisione.

Cosa succede se guido senza avere revisionato il veicolo entro i termini previsti dal Codice della Strada?

Chi circola con un veicolo non sottoposto alla revisione periodica entro il termine previsto è soggetto alla sanzione amministrativa di € 148,00 e al ritiro della carta di circolazione che verrà inviata all'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri (ex Motorizzazione).

Nel caso dei **ciclomotori** la circolare nr. 300°/1/33017/105/2 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) pubblicata il 23.4.2001 ha evidenziato che il "**certificato di idoneità tecnica**" (omologo della carta di circolazione per i ciclomotori) non può essere ritirato (sanzione accessoria per motoveicoli ed autoveicoli) in caso di circolazione del ciclomotore con revisione scaduta, che è perciò soggetto alla sola sanzione pecuniaria.

La suddetta sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione.

Riferimenti normativi

Art. 80 del Codice della Strada